

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Il ricorrente – titolare, unitamente ad altro soggetto che si associa al ricorso, di un buono fruttifero – chiede all'Arbitro l'accertamento del diritto ad ottenere il rimborso della somma di € 917,95 per ogni bimestre maturato dal 31 dicembre del 20° anno successivo a quello di emissione fino alla scadenza del periodo di fruttuosità, così come indicato sul titolo stesso.

In sede di reclamo aveva già provveduto a contestare all'intermediario convenuto che l'importo riscosso risultava inferiore a quanto dovuto in applicazione delle condizioni economiche indicate sul buono, su cui sono stati indicati i tassi di interesse applicabili fino al 20° anno, mentre non risultano modifiche relative ai rendimenti validi per il periodo successivo. È presente, inoltre, il riferimento sia alla "serie P/O" sia alla "serie Q/P" ingenerando confusione in merito alla serie di appartenenza.

L'intermediario replica con le controdeduzioni sostenendo in via preliminare che:

- il ricorso è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF; la controversia, infatti, ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buono, avvenuta nell'anno 1987;

- il ricorso proposto è, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF; infatti, i titoli in questione sono mezzi della raccolta del risparmio e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale; né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 abbia ricompreso la convenuta tra gli intermediari in relazione all'attività di bancoposta; infatti, quanto previsto dalla Delibera del CICR va necessariamente letto in combinato disposto con le disposizioni della Banca d'Italia che, nel tracciare l'ambito di competenza

dell'Arbitro, escludono dallo stesso le fattispecie non assoggettate alle disposizioni del titolo VI, capo I, del t.u.b.; ne consegue che la convenuta è ricompresa tra gli intermediari di cui alla richiamata Delibera CICR solo con riferimento alle attività di bancoposta, alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I del t.u.b., e tra le quali non rientra il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito l'intermediario precisa che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal DM del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;
- nel caso di specie, sono stati modificati, con l'apposito timbro, i tassi di interesse applicati all'investimento e conseguentemente gli importi da corrispondere per il quinto scaglione temporale non possono rimanere immutati. Dal 21° al 30° anno, si applicano – e sono stati nel caso in esame effettivamente applicati – ai sensi della normativa ministeriale gli stessi tassi previsti per il precedente scaglione temporale, pur variando le modalità di capitalizzazione per la pregressa durata dell'investimento;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";
- era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità;
- anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l'art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve pronunciarsi sulle sollevate eccezioni di carattere preliminare.

In relazione all'eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione dell'8 novembre 2013, n. 5676, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti

finanziari” per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari»; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 *ter*, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento». Vi è di più. L’ACF sul punto ha precisato che deve escludersi la competenza in tema di buoni postali fruttiferi di detto organismo, poiché essi non rientrano nel novero dei valori mobiliari essendo privi del requisito della “negoziabilità” e, dunque, dell’idoneità ad essere oggetto di transazioni sui mercati finanziari, cosicché le controversie afferenti a tale tipologia di titoli non possono ritenersi rientranti nell’ambito della competenza ACF, essendo questa circoscritta alla materia dei servizi e delle attività d’investimento, come individuata dall’art. 4, comma 1, del Reg. ACF (tra le tante si veda ACF, 26 ottobre 2017, n. 100).

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli *de quibus* [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell’emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all’elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell’ABF».

Venendo alla trattazione del merito della controversia, il Collegio osserva quanto segue.

La questione sottoposta al Collegio riguarda un buono postale della serie “Q/P”.

La parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo del buono, riferite all’ultimo decennio di vita dello stesso, hanno generato il legittimo affidamento circa la validità dell’importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro “in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti

ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione" (cfr., Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi "la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo".

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che "...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:

a) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento nel sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono oggetto del presente ricorso. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo". Sul punto la giurisprudenza di merito ha evidenziato che: "Poiché l'art. 4 del DM 13.6.1986 fa riferimento alla tabella stampata sui buoni fruttiferi postali, qualora l'ufficio postale in sede di emissione di titoli appartenenti alla serie Q utilizzi moduli della serie precedente P senza correggere interamente i rendimenti trentennali della tabella, Poste italiane è tenuta ad adempiere al contratto con il sottoscrittore così come risulta dal tenore del titolo, anche a condizioni migliori rispetto a quelle normativamente stabilite" (Trib. Milano, 9 gennaio 2020, n. 91).

La domanda di parte ricorrente appare parzialmente fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del bfp appartenente alla serie Q/P (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13

febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO